



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 27/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE QUINQUIES") AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE N. 199/2025 E DELL'ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 88/2026.

L'anno 27/07/2026, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 18:04 , nella Sala delle adunanze della casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di convocazione.

I componenti dell'Assemblea sono presenti in numero di 17 compreso il Sindaco, come segue:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	DE LEONARDIS RAFFAELE	X		10	RUSSO GIUSEPPINA	X	
2	BASILE LUIGI	X		11	LICCARDO PASQUALE	X	
3	LICCIARDIELLO SANTOLO	X		12	VITIELLO BIAGIO	X	
4	ZARA MARIANNA	X		13	SGARIGLIA ANTONIO	X	
5	TOTI VINCENZO	X		14	RUSSO PAOLO	X	
6	MARRAZZO DOMENICO	X		15	PORCELLI MASSIMILIANO	X	
7	CERQUA BONAVENTURA	X		16	APOSTOLI SALVATORE	X	
8	IUFFREDO ANGELA	X		17	DI PROCOLO VITTORIO	X	
9	FRANZESE SABATINO SANDRO	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Laura Carcavallo con funzioni verbalizzanti.

Presiede l'assemblea Santolo Licciardiello , in qualità di Presidente del Consiglio, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE QUINQUIES") AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE N. 199/2025 E DELL'ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 88/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AI TRIBUTI

PREMESSO CHE

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha esteso ai carichi affidati dagli enti territoriali la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- il medesimo articolo 10-quinquies limita l'applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione con le forme prescritte dalla legislazione vigente;
- con emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63/2026 ("DL Carburanti-ter"), è stato prorogato al **31 luglio 2026** il termine entro il quale gli enti territoriali possono deliberare l'adesione alla definizione agevolata.

CONSIDERATO CHE

- la definizione agevolata riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già ricompresi nelle precedenti procedure di definizione agevolata, per i quali la stessa sia divenuta inefficace a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo accoglimento, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, nonché delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica, con conseguente annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e dell'aggio;
- ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera f), per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, ivi

compresa la maggiorazione semestrale prevista dall'articolo 27 della legge n. 689/1981, agli interessi di mora di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973 e all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione agevolata si applica anche ai carichi oggetto di **contenzioso**. In tal caso il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione e assumere l'impegno a rinunciarvi. A seguito della presentazione della dichiarazione, i giudizi sono sospesi dal giudice competente fino al pagamento della prima ovvero dell'unica rata;
- a decorrere dal 16 ottobre 2026 l'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili;
- dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026 il debitore può presentare, esclusivamente con modalità telematiche, la dichiarazione di adesione, secondo le modalità pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione; entro il medesimo termine è altresì possibile integrare una dichiarazione già presentata;
- il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 ovvero in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027; dalla sesta alla cinquantaquattresima rata le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2028;
- l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, entro il **28 febbraio 2027**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate, non inferiori a euro 100, e le relative scadenze. In caso di pagamento rateale, gli interessi nella misura del 3 per cento annuo decorrono dal 1° aprile 2027;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, la definizione agevolata perde efficacia in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero, in caso di pagamento rateale, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di pagamento, fermo restando il termine di tolleranza di cinque giorni. In tali ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi e i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 38/2026 dispone che i provvedimenti adottati dagli enti creditori siano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e comunicati all'Agente della riscossione entro il **31 luglio 2026**, con le modalità rese disponibili dallo stesso Agente;

- il medesimo comma stabilisce che la deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e che la stessa debba essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 199/2025, a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e trasmette all'ente, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che hanno aderito alla definizione.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l'adesione del Comune alla definizione agevolata consente di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti, incrementare la riscossione di crediti di difficile esigibilità e di risalente formazione, ridurre il contenzioso potenziale e semplificare la gestione dei crediti pregressi, anche in considerazione della riconsegna dei carichi prevista dal decreto legislativo n. 110/2024;
- dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali risulta che i carichi iscritti a ruolo ammontano complessivamente a **euro 7.034.462,52**;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai predetti carichi per euro 0,00, mentre i restanti crediti risultano già eliminati dalle scritture contabili;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato a fronte dei predetti residui ammonta ad euro 0,00;
- si stima prudenzialmente che l'adesione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata possa attestarsi tra il **2% e il 5%** del valore complessivo dei carichi interessati;
- gli effetti finanziari dell'adesione risultano sostenibili in considerazione della consistenza dei crediti già stralciati dal bilancio e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione del Comune alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il **31 luglio 2026**;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, da effettuarsi entro il **31 luglio 2026**;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere nei termini previsti dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la proposta.
Rilevato che non vi sono altri interventi;
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;

DI APPROVARE e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE QUINQUIES") AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE N. 199/2025 E DELL'ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 88/2026., qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 17 favorevoli, n.0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del rispetto del termine di legge per l'adozione del presente deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Santolo Licciardiello

Il Segretario generale
Dott.ssa Laura Carcavallo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.